

Ministero dell'Istruzione

Decreto sulle modalità di attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

IL MINISTRO

VISTO	il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO	il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
VISTA	la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia", ed in particolare l'articolo 13, che ha istituito presso l'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia un ufficio speciale per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena;
VISTA	la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche" ed il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernente "Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche";
VISTA	la legge 19 luglio 1961, n. 1012, recante "Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste";
VISTA	la legge 22 dicembre 1973, n. 932, recante "Modificazioni e integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia";
VISTA	la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 20 e s.m.i, recante "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia", con particolare riferimento alle disposizioni relative ai titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi per l'infanzia;
VISTO	il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 378, con particolare riferimento all'articolo 9 recante la qualificazione

universitaria dei laureati in Scienze dell'educazione e della formazione;



Ministero dell'Istruzione

ATTESA la necessità di dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 14 del citato decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in conformità alle vigenti norme in materia di

tutela della minoranza slovena in Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il parere trasmesso dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia in

data 15 luglio 2021, con nota prot. n. 7857;

VISTO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) reso in

data 29 luglio 2021;

RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le

norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative

dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali,

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

- 1. Per "Ministero" si intende il Ministero dell'istruzione.
- 2. Per "Decreto legislativo" si intende il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65.
- 3. Per "Sistema integrato" si intende il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita sino ai sei anni.
- 4. Per "*Ufficio speciale*" si intende l'Ufficio speciale per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
- 5. Per "Commissione scolastica regionale" si intende la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Articolo 2

(Finalità e ambito di applicazione)

- 1. In attuazione dell'articolo 14, comma 7, del *Decreto Legislativo*, il presente decreto detta disposizioni specifiche per l'attuazione del *Sistema integrato*, onde garantire il rispetto delle vigenti norme a tutela della minoranza slovena, a favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia.
- 2. Il *Ministero*, nel rispetto delle funzioni e dei compiti delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali, indirizza, coordina e promuove il *Sistema integrato* nei Comuni del Friuli-Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, avvalendosi dell'*Ufficio speciale*.



Articolo 3

(Attuazione del Sistema integrato)

- 1. L'*Ufficio speciale*, sentita la *Commissione scolastica regionale*, provvede alla progressiva attuazione del *Sistema integrato*, tenendo conto dell'ambiente socio-culturale di riferimento e dell'apprendimento dei bambini, che si svolge in lingua slovena.
- 2. A tal fine le Linee guida pedagogiche, di cui all'articolo 10, comma 4, e gli Orientamenti educativi nazionali, di cui all'articolo 5, comma 1 lett. f), del *Decreto legislativo* sono adattati alle specificità dei progetti educativi del *Sistema integrato* in lingua slovena e bilingue slovenoitaliano.
- 3. Per l'attuazione del *Sistema integrato* nei Comuni già facenti parte della ex Provincia di Udine trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38.
- 4. La *Commissione scolastica regionale*, al fine di garantire lapiena applicazione degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4 del *Decreto legislativo* nell'ambito dell'educazione e dell'istruzione in lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia, predispone una relazione annuale al *Ministero*, per la verifica dell'effettiva attuazione degli obiettivi e la definizione delle criticità applicative ed operative del *Sistema integrato*.

Articolo 4

(Poli per l'infanzia con lingua d'insegnamento slovena)

- 1. Per la programmazione e lo sviluppo del *Sistema integrato*, l'*Ufficio speciale* favorisce iniziative di promozione e coordinamento sul territorio, anche a supporto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per l'individuazione e lo sviluppo dei Poli per l'infanzia con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano.
- 2. I Poli per l'infanzia sono istituiti presso istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione e formazione con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano.
- 3. In sede di prima attuazione del *Sistema integrato*, in assenza di istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano sul territorio di riferimento, i Poli per l'infanzia con lingua d'insegnamento slovena possono essere istituiti come sezioni presso istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione e formazione con lingua di insegnamento italiana, ferma restando la presenza di personale con conoscenza della lingua slovena.
- 4. Gli Enti Locali, inseriti nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007, nell'ipotesi di costituzione di Poli per l'infanzia con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, nell'ambito delle funzioni di coordinamento e programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio, garantiscono la presenza di personale con conoscenza della lingua slovena.



Articolo 5

(Norme transitorie e finali)

- 1. In sede di prima attuazione e fino alla definizione dei percorsi di qualificazione universitaria di cui all'articolo 4, comma 1, lett. e) del *Decreto legislativo* e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 378 con conoscenza della lingua slovena, restano fermi i titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia, secondo le vigenti norme nazionali e regionali di riferimento.
- 2. Il sistema informativo regionale di cui all'articolo 6, lett. d) del *Decreto legislativo*, garantisce l'uso della lingua slovena negli applicativi che prevedono servizi a favore dell'utenza, in attuazione dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
- 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni previste dal *Decreto legislativo*, tenuto conto della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

IL MINISTRO

Prof. Patrizio Bianchi